

Messaggio

numero	data	Dipartimento
5008	23 maggio 2000	OPERE SOCIALI
Concerne		

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 5 ottobre 1998 presentata nella forma elaborata dall'on. Abbondio Adobati per la modifica dell'art. 12 della legge cantonale sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

gli articoli 12 e 23 della legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF) affermano che non vi è diritto all'assegno di base ed a quello per giovani in formazione o giovani invalidi, se per il medesimo figlio, è dato diritto ad un assegno della Confederazione o delle sue aziende, oppure ad un assegno in virtù della legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura.

Con iniziativa parlamentare del 5 ottobre 1998 l'on. Abbondio Adobati proponeva la modifica dell'art. 12 LAF. Egli chiedeva di riconoscere il diritto all'assegno di base e per giovani in formazione o per giovani invalidi anche per il figlio del genitore che percepisce un assegno parziale da parte della Confederazione o delle sue aziende o un assegno parziale riconosciuto dalla legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura.

È interessante notare che l'Autorità giudiziaria ha avuto l'opportunità, in un caso concreto di ricorso, di giudicare la fattispecie sollevata dall'on. Adobati. Infatti, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, con sentenza del 19 ottobre 1998, ha confermato che la disposizione che disciplina questa casistica, l'art. 9 del regolamento di applicazione della legge sugli assegni di famiglia (Reg. LAF), è conforme allo spirito della legge ed in particolare all'art. 12 LAF. Ciò discende pure dall'applicazione dell'art. 11 cpv. 1 lett. b LAF; infatti, se la custodia del figlio è affidata ad entrambi i genitori, ha diritto all'assegno il genitore che esercita l'attività salariata a tempo pieno, se l'altro genitore ne esercita una soltanto a tempo parziale.

Pertanto, se uno dei due genitori ha diritto all'assegno intero da parte della Confederazione o delle sue aziende o all'assegno intero riconosciuto dalla legge sugli assegni familiari nell'agricoltura, l'altro genitore non ha diritto all'assegno (art. 9, cpv. 1 Reg. LAF).

Se invece, ed è la fattispecie che sollevava i problemi, uno dei due genitori ha diritto soltanto ad un assegno parziale della Confederazione, l'altro genitore, se salariato, ha diritto all'assegno in proporzione al suo grado di occupazione (art. 9, cpv. 2 Reg. LAF). Dall'importo dell'assegno dovuto secondo la legge cantonale sugli assegni di famiglia deve essere dedotto l'importo percepito, per il medesimo figlio, da parte della Confederazione o

delle sue aziende. Ciò significa che per il medesimo figlio si possono cumulare gli assegni parziali cantonali e federali.

La Cassa cantonale per gli assegni familiari applica a tutti i casi interessati la citata giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, e ha dato quindi seguito anche alla richiesta dell'on. Adobati. Inoltre, l'Istituto delle assicurazioni sociali e per esso la Cassa cantonale per gli assegni familiari con circolare numero 12/98 del 9 novembre 1998, ha informato tutte le casse professionali riconosciute in Ticino in merito alla giurisprudenza ed alla conformità legale dell'art. 9 Reg. LAF.

Il Consiglio di Stato prende atto che l'iniziativa parlamentare è quindi superata dagli eventi e propone al Gran Consiglio di evaderla in questo senso.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi

Il Cancelliere, G. Gianella